COMUNE DI MONTECORICE

(Provincia di Salerno)

Affissione Albo Pretorio

N° 0516 del Registro

Data 05 AGO 2014

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 del 31.07.2014

OGGETTO: **ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART. 47 DEL D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 IN MATERIA DI TRASPARENZA.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 18:27 con la continuazione, nella nuova sala delle adunanze consiliari, sita in Montecorice, alla via G. Piccirilli n. 41, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 27.06.2014, prot. n. 3384, come modificato dall'avviso di convocazione prot. 3838 del 21.07.2014, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale dr. Francesco Russo.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

1	Pierpaolo Piccirilli	Sindaco	Presente
2	Domenico Petillo	Consigliere Comunale	Presente
3	Francesco Russo	Consigliere Comunale	Presente
4	Rinaldo Maffia	Consigliere Comunale	Presente
5	Gianni Funiciello	Consigliere Comunale	Assente
6	Ivan Chiariello	Consigliere Comunale	Presente
7	Raffaele Del Mastro	Consigliere Comunale	Presente

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Genny Di Vita, che redige il presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri e, quindi, la validità della seduta, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto, proposto dal Sindaco avv. Pierpaolo Piccirilli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con D.Lgs 33/2013 entrato in vigore in data 20/04/2013 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013) si riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 14, con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello locale, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti i seguenti documenti ed informazioni:
  1) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

2) il curriculum;
3) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
4) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
5) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

- l'art. 22, comma 2 del d.lgs n. 33/2013 prevede che le amministrazioni sono tenute, invece, a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate, con l'esclusione delle società menzionate al c. 6, i seguenti dati:
  1) ragione sociale;
  2) misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
  3) durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
  4) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
  5) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
  6) incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
- La predetta normativa, ai sensi dell'art. 4, prevede l'irrogazione di sanzioni specifiche, così articolate:

  - **sanzioni amministrative pecuniarie** sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dall'art. 14 e dall'art. 47, c. 2, secondo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 22, c. 2 (da € 500,00 a € 10.000,00) ;

  - **sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza** (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) del d.lgs. n. 33/2013, previste dagli artt. 45 e 46 del medesimo decreto, che attengono i profili disciplinari e della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione dell'inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

  A queste sanzioni si aggiungono le seguenti misure ulteriori:

  - con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all'art. 14, la pubblicazione, da parte dell'A.NA.C., dei nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dal medesimo articolo e, da parte dell'amministrazione o dell'organismo interessato, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 14;

  - per la mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall'art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate.

ESAMINATO lo schema di Regolamento sul procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", composto da 14 articoli, che al presente atto si allega, a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTE le delibere 65/2013 e 66/2013 dell'A.NA.C.;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/12;

Dopo breve e sintetica esposizione da parte del sindaco, atteso che nessuno chiede di intervenire;

REGISTRATE le manifestazioni di voto sull'argomento in oggetto;

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 – Soggetti passivi

Art. 3 – Obblighi per gli amministratori

Art. 4 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

Art. 5 - Mancato rispetto degli obblighi

Art. 6 – Istruttoria

Art. 7 – Contradditorio

Art. 8 – Chiusura istruttoria

Art. 9 – Conclusione del procedimento

Art. 10 – Criteri per l'applicazione della sanzione

Art.11 – Pagamento in misura ridotta

Art. 12 – Riscossione coattiva e rateizzazione

Art. 13 - Ulteriori misure

Art. 14 -Disposizioni finali

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di competenza del Comune di Montecorice, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n° 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e dagli articoli 2, 3 e 4 della Legge 5 luglio 1982, n. 441.

Art. 2
Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono:
   a) il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del decreto;
   b) gli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;
   c) tutti i soggetti richiamati dal decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;
   d) il Responsabile della pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2 del decreto.

2. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "***amministratori***".

Art.3
Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a trasmettere al Responsabile per la Trasparenza, le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.lgs. 33/2013, di seguito indicati:
   a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
   b) il curriculum;
   c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
   d) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
   e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
   f) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

5. L'adempimento di cui al comma 1) deve essere infine effettuato al termine del mandato entro 30 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni amministrative riguardanti questo Comune.

6. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata a cura degli amministratori, ogni volta che si verificano variazioni dei dati di cui al precedente comma 1). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione.

Art 4
Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. Il Responsabile per la Trasparenza, cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2) del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono

essere acquisite al protocollo generale del Comune.

3. Tutti i dati e le informazioni rese dagli amministratori, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale denominata "**Amministrazione trasparente**", come prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

4. I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico (art. 14, comma 2, D.Lgs. 33/ 2013).

Art. 5
Mancato rispetto degli obblighi

1. Il Responsabile della Trasparenza è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.

2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2) del presente regolamento, il Responsabile della Trasparenza invita il destinatario ad adempiere, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa, di cui al successivo articolo 10).

3. Nel caso in cui il destinatario provveda nel termine assegnato a presentare quanto richiesto, il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

4. Nel caso in cui il destinatario non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione richiesta, o non la integra e/o corregge, il Responsabile della Trasparenza comunica l'avvenuta inadempienza al Responsabile per la prevenzione della corruzione perché provveda all'avvio della fase istruttoria ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689.

2. Nel caso in cui il procedimento sanzionatorio coinvolga, in forza dell'art. 22 comma 2, il Responsabile della trasparenza, l'organo accertatore sarà persona diversa da individuarsi nella figura del Segretario Comunale o di altro responsabile di posizione organizzativa.

Art. 6
Istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione da parte del Responsabile della Trasparenza, o dal Nucleo di valutazione/OIV o dall'A.NA.C., il Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'articolo 1) comma 7 della legge 190/2012, procede nella fase istruttoria.

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre i venti giorni.

3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 7
Contraddittorio

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, il destinatario ha la facoltà di deporre le proprie controdeduzioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione in forma scritta.

2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contradditorio al Responsabile per la prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da un legale.

3. Durante il contraddittorio, del quale è steso processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause non ascrivibili alla sua persona.

4. La data ed il luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Qualora il destinatario non si presenti al contradditorio, senza alcun giustificato e documentato motivo, il Responsabile per la prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 8
Chiusura istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, svolto o andato deserto il contradditorio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione.

2. Successivamente rimette gli atti all'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

Art. 9
Conclusione del procedimento

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione è l'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari.
2. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari provvede sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
3. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "*non luogo a procedere*".
4. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari fissa e notifica la sanzione amministrativa pecuniaria nel termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui all'articolo che segue.

Art.10
Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.

2. Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 22 commi 2 e 3, 47/comma 1, 49/comma 3 del d.lgs. 33/2013, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00). Gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti – in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni – secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, D.Lgs. 33/2013

Inadempimento	Parziale ottemperanza	Inottemperanza

1° inadempimento	**€ 500,00**	**€ 1000,00**
2° inadempimento	**€ 1.000,00**	**€ 2.000,00**
3° inadempimento	**€ 1.500,00**	**€ 3.000,00**
4° inadempimento	**€ 3.500,00**	**€ 7.000,00**
5° inadempimento	**€ 5.000,00**	**€ 10.000,00**

3. Avverso il provvedimento sanzionatorio il destinatario può presentare ricorso entro 30 giorni al Prefetto.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.

6. Le somme relative alle sanzioni di cui al presente regolamento saranno introitate nel bilancio e saranno destinate a spese funzionali per gli organi istituzionali.

Art.11
Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'art.16 della legge 689/1981 è sempre ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della misura della sanzione.

Art. 12
Riscossione coattiva e rateizzazione

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone la riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

2. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata legge n. 689/1981, l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art.13
Ulteriori misure

L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:

- *per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 14 del decreto: è pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione*

"Organizzazione-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" e comunicato all'A.NA.C., ai sensi dell'art. 45 comma 4, a cura del Responsabile della trasparenza;

- *per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 comma 2 del decreto: è comunicato al Area/Settore finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;*
- *per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22 comma 2 commesse dal Responsabile delle pubblicazioni è comunicato al Segretario Comunale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.*

Art. 14
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

- Presenti e votanti: n. 6 (sei);
- voti favorevoli: n. 6 (sei)
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno

e, dunque, all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- di approvare il Regolamento sul procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", composto da 14 articoli, che al presente atto si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

- di rendere pubblico il Regolamento secondo le disposizioni di legge, pubblicandolo nel link "Amministrazione Trasparente";

- di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per l'amministrazione comunale;

Con separata votazione, ad esito uguale del deliberato, di dichiarare la presente **immediatamente eseguibile** (Art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto responsabile della Trasparenza rilascia parere di regolarità tecnica favorevole in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 Tuel e ss.mm. e ii..

Il Responsabile del Servizio
(dott. Francesco Paolo Scola)

F. Paolo Scola

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, vien sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio
(dott. Francesco Russo)

Il Segretario Comunale
(dr.ssa Genny Di Vita)

N° 516 Reg. Affissioni

lì 05 AGO. 2014

Della su estesa deliberazione viene iniziata in data 05.08.2014 la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)*, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì 05 AGO. 2014

Il Segretario Comunale
(dr.ssa Genny Di Vita)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma Dlgs. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, lì 05 AGO. 2014

Il Segretario Comunale
(dr.ssa Genny Di Vita)